

VERBALE DI RIUNIONE

del giorno 20 febbraio ²⁰¹³ in Roma

tra

Equitalia SpA assistita dalle delegazioni sindacali di Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. di Equitalia S.p.A. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SNALEC, UGL e UILCA

Premesso che

In data 26 luglio 2012 le OO.SS. in epigrafe, e le delegazioni aziendali di Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia insieme alle OO.SS. di quest'ultima, avevano stipulato un Protocollo sindacale con il quale sono state integralmente riviste e riscritte le regole destinate a disciplinare le agibilità sindacali all'interno del Gruppo Equitalia;

con la stipula del suddetto Protocollo, le Parti tra le altre, avevano concordato nuove e specifiche norme in materia di attribuzione e giustificazione dei permessi fruiti dagli organismi sindacali di cui all'art. 30 della L. 20/5/1970 n. 300 (c.d. permessi "a cedola"), prescrivendo specificamente all'art. 7, nonché in appendice 2 del Protocollo medesimo, termini puntuali per la consegna delle cedole da parte dei dirigenti sindacali titolari dei permessi.

Considerato inoltre che

le OO.SS. hanno recentemente evidenziato che i termini concordati non sempre consentono, per motivi anche riconducibili alla vasta articolazione territoriale delle aziende ed alla organizzazione periferica delle OO.SS., il puntuale rispetto dei termini indicati nelle più volte citate intese;

le aziende hanno rappresentato che, in relazione alla corretta imputazione dei suddetti permessi ai fini normativi ed economici, è fondamentale ricevere i suddetti titoli giustificativi con sollecitudine, e comunque in tempi congrui con le scadenze di

DIRCREDITO

FABI

FIBA

FISAC

SNALEC

UGL

UILCA

imputazione nei sistemi informativi di rilevazione presenze ed elaborazione dei relativi prospetti paga.

° ° °

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono considerarsi quali parti integranti del presente Verbale le Parti, nel riconoscere che sarà fondamentale, soprattutto nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di regole contenute nel Protocollo 26/7/2012, seguire con la massima possibile scrupolosità le regole in esso convenute, con specifico riguardo ai tempi di materiale consegna delle c.d. "cedole" da parte dei dirigenti sindacali degli organi direttivi territoriali, si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue.

- In relazione a quanto previsto dal Capitolo II, art. 7 e dall'appendice n. 2 del Protocollo 26 luglio 2012, fermi restando i criteri per l'utilizzo, qualora i titolari dei c.d. permessi a cedola non siano in grado di rispettare i termini ivi previsti, si attiveranno affinché i suddetti giustificativi cartacei pervengano presso i preposti Uffici entro e non oltre il 5 del mese successivo alla loro fruizione purché in tempo utile per le operazioni di chiusura dell'imputazione dei giustificativi. Qualora il suddetto termine non venga rispettato, le aziende si impegnano ad avvertire con la massima tempestività e con qualsiasi mezzo utile il dirigente sindacale interessato e la rispettiva struttura di riferimento.
- La consegna delle suddette cedole potrà avvenire, a scelta delle OO.SS. titolari, anche in modalità centralizzata, nel qual caso le cedole dovranno essere consegnate da parte delle OO.SS. già suddivise per le rispettive Regioni.

Equitalia S.p.A.

Equitalia Nord S.p.A.

Equitalia Centro S.p.A.

Equitalia Sud S.p.A.

Equitalia Giustizia S.p.A.

DIRCREDITO

FABI

FIBA 2

FISAC

SNALEC

UGL

UILCA